



COMUNE DI CORATO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Si informano i contribuenti soggetti all'Imposta Municipale propria (IMU) che per il versamento dell'acconto dell'imposta dovuta è necessario tener conto delle seguenti novità normative:

D.L. 21 maggio 2013 n. 54, art. 1 comma 1

- il versamento dell'imposta municipale propria è sospeso sino al 31 agosto 2013 per l'abitazione principale e le relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Finanziaria 2013), art. 1 comma 380

- **lett. a)** è soppressa la riserva allo Stato della quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando l'aliquota deliberata per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dalle pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale. L'intero ammontare dell'imposta dovuta (per altri fabbricati – aree fabbricabili) va versato al Comune utilizzando il codice tributo relativo;
- **lett. f)** è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

La base imponibile è costituita dal valore degli immobili determinato utilizzando le rendite iscritte in Catasto rivalutate del 5% ed i moltiplicatori stabiliti per ogni singola categoria catastale dall'art. 13 comma 3 del D.L. n. 201 del 2011. Per le aree fabbricabili il valore da utilizzare è quello venale di mercato al 1° gennaio dell'anno di imposizione.

La base imponibile è ridotta del 50% per:

- fabbricati di interesse storico artistico, di cui all'art. 10 del codice di cui al D. Lgs. n. 42/2004;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità e l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al D.P.R. 445/2000.

Le aliquote da applicare per il versamento della sola rata di acconto, non essendo stata pubblicata sinora la deliberazione su aliquote e detrazioni d'imposta per l'Imu per il 2013, sono le stesse deliberate dal Comune di Corato per l'anno 2012 (Deliberazione C.C. n. 41 del 30/07/2012) e cioè:

- **0,55 per cento** per abitazioni principali esclusivamente per gli immobili catastalmente classificati nelle categorie A1, A8 e A9 e le relative pertinenze. Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, €200,00 rapportati al periodo dell'anno

durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'abitazione principale è adibita da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione si verifica. Anche per l'anno 2013 la detrazione è maggiorata di €50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni dimorante ed anagraficamente residente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

- **0,76 per cento** per gli immobili classificati catastalmente nelle categorie A/10, C1, C3 e D, a condizione che l'operatore economico la cui attività si svolga nell'immobile oggetto dell'applicazione dell'imposta sia lo stesso tenuto al pagamento della stessa;
- **0,86 per cento** per gli immobili classificati catastalmente nelle categorie di cui al punto precedente, non rientranti nelle suddette condizioni, per gli immobili di categoria A e C che non siano abitazioni principali e pertinenze delle stesse, per gli immobili di categoria B e per le aree fabbricabili.

Per gli immobili iscritti in catasto alla categoria catastale D la cui aliquota è fissata allo 0,76 per cento, il gettito d'imposta è interamente di competenza dello Stato; per quelli iscritti in catasto alla categoria catastale D la cui aliquota di base è fissata allo 0,86 per cento, la differenza pari all'0,10 per cento è di competenza del Comune.

Per i fabbricati dichiarati inagibili e inabitabili o di fatto non utilizzati, a seguito di ordinanze di sgombero o di messa in sicurezza, che erano stati dichiarati dai contribuenti abitazioni principali e pertinenze delle stesse, si applica sempre l'art. 8 comma 6 del Regolamento Comunale sull'Imu, con relativa aliquota dello 0,46 per cento da versare interamente al Comune.

La scadenza della rata di acconto è fissata al 16 giugno 2013. Poiché cade in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno lavorativo successivo (17 giugno 2013). L'importo fino a concorrenza del quale il versamento non è dovuto è di **€5,00** (cinquevirgolazerozero) per anno d'imposta.

Il versamento deve essere effettuato con modello F24 o con apposito bollettino di c. c. postale n. 1008857615 utilizzando i codici tributo di seguito riportati (risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 35/E del 12/04/2012 e n. 33/E del 21/05/2013):

Codice catastale comune di Corato : C983

3912	IMU – Abitazioni principali e pertinenze – COMUNE
3916	IMU – Aree fabbricabili – COMUNE
3918	IMU – Altri fabbricati – COMUNE
3925	IMU – Immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D - STATO
3930	IMU – Immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D – INCREMENTO COMUNE

In caso di ravvedimento operoso gli interessi e le sanzioni vanno versate unitamente all'imposta dovuta.

Nel caso in cui il contribuente debba versare l'ICI per anni antecedenti al 2012, dovrà utilizzare i seguenti codici tributo:

3940	ICI Abitazione principale
3942	ICI Aree fabbricabili
3943	ICI Altri fabbricati
3905	Credito
3906	Interessi
3907	Sanzioni